

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 3619, 3623, 3630, 3638 e 3665-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE PERA)

Comunicata alla Presidenza il 25 gennaio 1999

SUI

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Inserimento nell'articolo 24 della Costituzione
dei principi del giusto processo (n. 3619)

**d'iniziativa dei senatori PERA, BUCCIERO, CALLEGARO, MILIO,
GRECO, CENTARO, SCOPELLITI, BATTAGLIA, VALENTINO,
CARUSO Antonino, NOVI, PREIONI e CUSIMANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1998

Integrazione dell'articolo 24 della Costituzione (n. 3623)

d'iniziativa dei senatori FOLLIERI, CIRAMI e LO CURZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1998

Modifica all'articolo 101 della Costituzione (n. 3630)

**d'iniziativa dei senatori PETTINATO, BOCO, BORTOLOTTO,
CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PIERONI,
RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1998

Norme costituzionali in materia di giusto processo
e di garanzia dei diritti nel processo penale (n. 3638)

d'iniziativa della senatrice SALVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1998

Inserimento nella Costituzione dell'articolo 110-*bis*
concernente i principi del giusto processo (n. 3665)

**d'iniziativa dei senatori SALVI, RUSSO, SENESE, VILLONE,
BARBIERI, BUCCIARELLI, GUERZONI, FASSONE, BESOSTRI,
PASSIGLI, PELLEGRINO, CARPINELLI, ANGIUS, MICELE,
CALVI, NIEDDU, BONFIETTI e GIOVANELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Parere della 2 ^a Commissione permanente	»	14
Testo proposto dalla Commissione	»	15
Disegno di legge costituzionale n. 3619, d'iniziativa dei senatori Pera ed altri	»	16
Disegno di legge costituzionale n. 3623, d'iniziativa dei senatori Follieri ed altri	»	17
Disegno di legge costituzionale n. 3630, d'iniziativa dei senatori Pettinato ed altri	»	18
Disegno di legge costituzionale n. 3638, d'iniziativa della senatrice Salvato	»	19
Disegno di legge costituzionale n. 3665, d'iniziativa dei senatori Salvi ed altri	»	20

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di introdurre nella nostra Costituzione i principi del «giusto processo».

Questa nozione si trova consacrata, sotto varie dizioni, in molte Costituzioni, a cominciare da quella americana (dove, al V emendamento del *Bill of Rights* approvato nel 1791, si parla di «*due process of law*», dovuto procedimento legale). La stessa nozione si trova in convenzioni o patti internazionali sui diritti dell'uomo, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, New York 1948 (articolo 10: «*everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal*»), la Convenzione europea per la protezione dei diritti umani, Roma 1950 (articolo 6: «*everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law*»), il Patto internazionale sui diritti civili e politici, New York 1966 (articolo 14: «*everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law*»), la Convenzione americana sui diritti umani del 1969 (articolo 8: «*every person has the right to a hearing, with due guarantees and within a reasonable time, by a competent, independent, and impartial tribunal, previously established by law*»).

La legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81) non fa riferimento diretto al concetto di giusto processo ma, al comma 1 dell'articolo 2, stabilisce che il codice dovrà:

a) attuare i principi della Costituzione;

b) adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale;

c) attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio.

Ne deriva che, pur senza menzionarli esplicitamente, il legislatore ha inteso adottare i principi del giusto processo entro un sistema accusatorio.

Tutto ciò solleva due questioni.

La prima questione è: quali sono i principi del giusto processo accusatorio?

La seconda questione è: questi principi sono entrati nel nostro codice, nell'ordinamento, nella giurisprudenza e nella pratica dell'amministrazione della giustizia?

Questa seconda questione può essere formulata diversamente in modo più preciso. Come si ricava dai patti internazionali, i principi del giusto processo contengono diritti fondamentali dell'uomo o della persona. La Convenzione europea, all'articolo 6.3, li definisce «*minimum rights*» e, in conformità a questa definizione, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sostenuto (*Sunday Times v UK*, 1979) che l'articolo 6 della Convenzione nel suo complesso «riflette il principio fondamentale dello stato di diritto (*rule of law*)». Analogamente, il Patto internazionale dei diritti civili e politici, all'articolo 14.3, chiama i principi del giusto processo «*minimum guarantees*». E così, con le stesse parole, fa la Convenzione americana all'articolo 8.2.

Poichè in Italia i diritti fondamentali sono garantiti ai cittadini dalla Costituzione, la seconda questione diventa: i principi del giusto processo sono parte esplicita, o parte implicitamente ricavabile mediante

la giurisprudenza della Corte, o parte integrante, del testo costituzionale?

È la preoccupazione, e talvolta la convinzione, che la risposta alla seconda domanda sia dubbia, incerta e sostanzialmente negativa, che giustifica il presente disegno di legge. Ma per accertarcene dobbiamo cercare innanzi tutto una risposta alla prima questione.

I principi del giusto processo. Come è il caso di molti concetti giuridici anche fondamentali (ad esempio il concetto di “processo accusatorio”), la nozione di giusto processo ha una “tessitura aperta”, nel senso che non è esauribile tramite un’elencazione esaustiva di criteri congiuntamente definitivi. Essa racchiude una serie di principi che sono aperti all’evoluzione della coscienza e della cultura civile e politica dei diritti umani, della dottrina e della giurisprudenza. Questi principi hanno varia natura. Sono di tipo sostanziale (ad esempio il diritto dell’accusato alla presunzione di innocenza, ad un’informazione tempestiva delle accuse a suo carico, al tempo per approntare la propria difesa, eccetera), di tipo processuale (ad esempio il diritto alla parità fra accusa e difesa, al contraddittorio fra le parti, alla ragionevole durata del procedimento, eccetera), di tipo ordinamentale (ad esempio il diritto ad un giudice indipendente e imparziale).

È convinzione ampiamente diffusa che i principali ed essenziali fra i diritti che caratterizzano la nozione di giusto processo accusatorio, quale è recepita dal nostro codice, siano almeno i seguenti quattro: la indipendenza e imparzialità del giudice, la parità delle parti innanzi al giudice, la formazione della prova mediante il contraddittorio fra le parti, la ragionevole durata del procedimento a carico dell’indagato e dell’imputato. Questo gruppo di diritti minimi o essenziali si ricava prevalentemente dai patti internazionali. Esso risponde così alla prima questione sollevata: esiste un insieme o un nucleo minimo ed essenziale di diritti fondamentali che devono essere sal-

vaguardati da un ordinamento affinché possa dirsi che esso recepisce i principi del giusto processo.

Più complesso è dare risposta alla seconda questione, che riguarda il recepimento di tali diritti nel nostro ordinamento, soprattutto a livello costituzionale, che è quello a cui, per la loro natura di diritti fondamentali, essi dovrebbero situarsi. Per avere un quadro complessivo, conviene esaminarli singolarmente, cercando di cogliere la loro posizione o nelle formulazioni esplicite del testo costituzionale o nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

Imparzialità del giudice. Le convenzioni e i patti internazionali parlano sistematicamente di «indipendenza e imparzialità del giudice». I due concetti, ancorché collegati, non sono sinonimi.

L’indipendenza riguarda lo *status* istituzionale del giudice: egli non deve essere sottoposto ad alcun altro potere, ma solo alla legge che deve applicare. L’imparzialità attiene allo *status* personale del giudice. E ciò va inteso sia nel senso soggettivo di mancanza di pregiudizi o preconetti, sia nel senso oggettivo di possesso dell’apparenza di neutralità.

Per quanto riguarda l’indipendenza, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che essa vale innanzi tutto nei confronti del potere esecutivo e delle parti (*Ringeisen v Austria*, 1971) e anche nei confronti del Parlamento (*Crociani v Italia*, 1980).

Per ciò che concerne l’imparzialità, la medesima Corte ha stabilito che «l’esistenza di imparzialità ai fini dell’articolo 6.1 deve essere determinata secondo un test soggettivo, cioè in base alle convinzioni personali di un particolare giudice in un dato caso, e anche secondo un test oggettivo, cioè accertando se il giudice offra garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio a questo riguardo» (*Hauschildt v Danimarca*, 1989. Con parole pressoché identiche la Corte si è espressa nel caso *Padovani v Italia*, 1993). Intesa in questo senso – che è quello del noto principio del diritto

inglese secondo cui «*justice must not only be done: it must be seen to be done*» -, l'imparzialità corrisponde alle nozioni di «terzietà», «neutralità», «sopra le parti». È per ciò che, come ha stabilito la Commissione europea dei diritti dell'uomo (vedi *Nordberg v Svezia*, 1990), non si ha imparzialità nel senso oggettivo quando il giudice abbia già espresso un giudizio sulla causa da esaminare, ad esempio per aver partecipato ad una fase precedente del procedimento (v. *Piersack v Belgio*, 1982, e *De Cubber v Belgio*, dove, nel primo caso, il giudice aveva preso parte al procedimento nelle vesti di pubblico accusatore e, nel secondo, come giudice istruttore).

Mentre la nostra Costituzione certamente prevede il requisito della indipendenza del giudice (articolo 101, primo comma), né la Costituzione né il codice prevedono espressamente il requisito della imparzialità. In più occasioni, la Corte costituzionale lo ha ricavato da articoli diversi: l'articolo 3, sulla uguaglianza, l'articolo 24 sul diritto alla difesa, l'articolo 25 sul giudice naturale pre-costituito per legge, gli articoli 76 e 77 sui criteri della legislazione delegata, l'articolo 97 sulla imparzialità della pubblica amministrazione e l'articolo 112 sulla obbligatorietà dell'azione penale.

È in nome della imparzialità, ma anche dell'indipendenza o «terzietà» (v. sentenze n. 496 del 1990 e n. 131 del 1996, in cui la nozione di «terzietà» è esplicitamente citata) che la Corte costituzionale ha abrogato o sottoposto a revisione alcune disposizioni dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità (oltre dieci pronunce della Corte a partire dal 1990). In una di queste sentenze (n. 155 del 1996), la Corte ha sostenuto che l'imparzialità occupa un «posto centrale tra i principi del giusto processo». In un'altra (n. 131 del 1996) si è espressa «in difesa del principio del giusto processo e dell'imparzialità e della terzietà del giudice», rivolgendo «un pressante invito agli organi competenti, affinché pongano mano con urgenza a quegli

interventi e a quelle riforme che gli indispensabili principi della Costituzione richiedono in ordine al buon funzionamento della giurisdizione penale».

Resta tuttavia che, in materia di imparzialità del giudice non esiste una previsione costituzionale esplicita, così come non esiste nel codice. Allo stesso modo, è assente, nelle sentenze della Corte costituzionale, un riferimento ai trattati internazionali che tale requisito contengono, così come manca una sanzione di nullità degli atti compiuti in violazione del principio dell'imparzialità (ricusazione e astensione del giudice essendo gli unici istituti cui ricorrere in tal caso, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione; v. sezione II, sentenza del 28 gennaio 1994, La Delia e altri). Sono evidenti, specie alla luce di molte sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, i rischi di una condanna dell'Italia nel caso in cui al principio della imparzialità non sia dato un adeguato rango costituzionale con conseguente previsione a livello di legge ordinaria.

Parità delle parti. Questo diritto fondamentale non deve essere frainteso. La parità non attiene ai mezzi o agli strumenti. In questo senso, è evidente che accusa e difesa non possono che essere impari, essendo la prima pubblica e provvista dei mezzi dello Stato. La parità non attiene neppure ai poteri dato che, in questo senso, esiste una asimmetria del processo penale. Soprattutto in un processo accusatorio, più che una impossibile uguaglianza di posizioni soggettive, la parità, per essere concreta e reale, implica la reciprocità di diritti. In particolare, essa richiede uguale diritto alla prova.

C'è parità laddove le parti hanno lo stesso diritto ad addurre prove giudicate rilevanti e ad ottenerne l'ammissione da parte del giudice, nonché lo stesso diritto a richiederne la valutazione. Per converso, c'è violazione della parità non quando elementi di prova acquisiti da una parte entrano nel dibattimento, ma quando entrano nel dibattimento elementi di prova di una parte dalla

cui formazione l'altra parte venga esclusa. Analogamente, non costituisce violazione della parità l'acquisizione d'ufficio di prove da parte del giudice, ma la mancata partecipazione a queste prove delle parti.

Richiamato esplicitamente dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 81 del 1987 - il quale parla esplicitamente di «partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento» -, il diritto alla parità manca di una esplicita copertura costituzionale. La Corte costituzionale lo ha ricavato indirettamente dagli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione. Così ancorato, esso viene a configurarsi più come un diritto della difesa che come un principio del giusto processo, diversamente da ciò che prevede la giurisprudenza europea, la quale afferma che la parità è «un elemento inerente al giusto processo» (v. Commissione europea, *X v Rep. fed. tedesca* 1169/1961) o «lo scopo essenziale dell'articolo 6.3d [della Convenzione europea], (v. *Engel v Olanda*, 1976).

Contraddittorio. Questo principio ha due sensi: diritto dell'imputato e del suo difensore ad interrogare il teste di accusa, e canone della formazione della prova e della verità processuale.

Nel primo senso, il contraddittorio esprime un principio di civiltà: ciascuno avverte una lesione, morale prima che giuridica, ove sia condannato senza la facoltà di controinterrogare l'accusatore. Nel secondo senso, il contraddittorio fissa un criterio: non è prova quella che non passi al vaglio del controesame. E poiché non può esserci verità (dell'ipotesi accusatoria) se non c'è prova (di tale ipotesi), il contraddittorio (*per* la prova, e non *sulla* prova) è strumento per la ricerca della verità. Perciò esso è *più* che un diritto della difesa: come è stato spesso osservato dalla dottrina, il diritto alla difesa serve l'accusato; il contraddittorio serve in primo luogo il processo, perché serve la verità, e dunque serve la giustizia.

Anche del contraddittorio manca una esplicita previsione costituzionale e ciò continua a provocare effetti negativi e a suscitare allarme, non solo nella dottrina ma anche nell'opinione pubblica. La Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 1992) ha definito il contraddittorio «criterio maggiormente rispondente all'esigenza della ricerca della verità», e però, oltre ad un indebolimento («criterio maggiormente rispondente», anziché *essenziale*, per la ricerca della verità), vi ha aggiunto un limite: «*ma* accanto al principio dell'oralità - così ha proseguito la Corte in tale sentenza - è presente nel nuovo ordinamento processuale, il principio di non dispersione degli elementi di prova non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili col metodo orale». Da cui risulta che la Corte copre il principio del contraddittorio (assai discutibilmente identificato col principio dell'oralità) solo come diritto della difesa e non anche e soprattutto come canone del processo accusatorio.

È questa impostazione della Corte costituzionale che provoca incongruenze e ricadute gravi sui diritti dell'accusato. Se il contraddittorio sia inteso solo come diritto della difesa, è fatale che esso confligga con la funzione del processo. Quando invece il contraddittorio è inteso come canone, esso non può contraddire il fine del processo, anzi gli si aggiunge come mezzo ineludibile. E questo indipendentemente da quale fine si voglia attribuire al processo. Infatti, anche se si pone, ciò che per altro non è costituzionalmente previsto, che «fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità», come si è espressa la Corte costituzionale nella medesima sentenza n. 255 del 1992 (ribadita con la sentenza n. 111 del 1993 e, recentemente, con la sentenza n. 361 del 1998), resta che, con la scelta del processo accusatorio, il contraddittorio è l'*unico* mezzo con cui raggiungere quel fine.

Se il contraddittorio non confligge con il fine della verità, esso è invece incompatibi-

le con il «principio di non dispersione degli elementi di prova». Non solo questo principio non esiste nella Costituzione [nella sentenza n. 255 del 1992 la Corte costituzionale asserisce che esso esiste «nel codice» ed «emerge con evidenza da tutti quegli istituti che recuperano al fascicolo del dibattimento, e quindi alla utilizzazione probatoria, atti non suscettibili di essere surrogati (o compiutamente e genuinamente surrogati) da una prova dibattimentale»]; esso è inaccettabile come principio perché, posto il contraddittorio come criterio per il raggiungimento della verità, non possono esistere elementi di prova che non siano sottoposti al contraddittorio. Senza il contraddittorio, un elemento di prova non è un elemento di prova. E perciò, senza il contraddittorio, gli elementi conoscitivi acquisiti nella fase delle indagini preliminari dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero non possono essere considerati dal giudice idonei ad integrare una prova, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 24 del 1992, n. 254 del 1992, n. 255 del 1992 e n. 361 del 1998.

Si osservi che questa è giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell'uomo. Essa ha denunciato violazioni degli articoli 6.1 e 6.3d quando le condanne sono avvenute (esclusivamente o in misura determinante) in base a dichiarazioni non passate al controesame nel dibattimento, rese o alla sola polizia o al solo pubblico ministero o ad entrambi.

È utile ricordare brevemente i casi più rilevanti in proposito.

Unterpertinger v Austria, 1986. Questa è una sentenza paradigmatica richiamata in seguito molte volte dalla Corte europea. La Corte ha dichiarato la violazione perché la condanna si era fondata «soprattutto» su dichiarazioni rese alla polizia. Nel 1987 la Corte suprema austriaca annullò la decisione della Corte di appello di Innsbruck, la quale, nel 1988, prosciolsse l'imputato per mancanza di prove.

Kostovski v Olanda, 1989. La Corte ha dichiarato la violazione perché la condanna

si era basata «in grado determinante su verbali di dichiarazioni di due testi anonimi ascoltati, in assenza dell'accusato e del suo difensore, dalla polizia e, in un caso, dal giudice istruttore ma non dal giudice del dibattimento».

Bricmont v Belgio, 1989. La Corte ha dichiarato la violazione perché la condanna si era basata «in gran parte» su dichiarazioni di un teste rese alla polizia e assente al dibattimento.

Barberà, Messegué e Jabardo v Spagna, 1988. La Corte ha dichiarato la violazione perché la condanna si era basata su documenti e dichiarazioni acquisite al dibattimento e letti.

Delta v Francia, 1990. La Corte ha dichiarato la violazione perché la condanna si era basata sulla «sola» testimonianza resa alla polizia.

Windisch v Austria, 1990. Anche in questo caso, come in quello *Bricmont*, la Corte ha dichiarato la violazione perché la condanna si era basata su dichiarazioni rese alla polizia e non confermate al dibattimento; gli accusatori «non furono interrogati né dal tribunale né da un magistrato istruttore». Nel 1990, la Corte suprema austriaca cassò la condanna. Al nuovo processo, due testi precedentemente anonimi furono interrogati e fornirono nuove prove.

Asch v Austria, 1991. La Corte ha dichiarato la violazione perché la condanna era basata sulla «sola» testimonianza senza contraddittorio.

Arner v Austria, 1992. La Corte ha ripetuto la sentenza precedente per le stesse ragioni.

Lüdi v Svizzera, 1992. La Corte ha dichiarato la violazione perché nella condanna la testimonianza senza contraddittorio «ha giocato un ruolo». In una sentenza del 1992, la Corte federale svizzera, citando l'articolo 6 della Convenzione europea e il caso *Lüdi*, stabilì che una condanna basata sulla testimonianza di un ufficiale di polizia coperto non può essere ammessa se l'accu-

sato non abbia avuto la possibilità di controesaminare l'ufficiale durante il procedimento.

Saïdi v Francia, 1993. La Corte ha condannato per violazione con la stessa motivazione del caso *Delta*.

Van Mechelen ed altri v Olanda, 1997. La Corte ha dichiarato la violazione perché «la condanna dei ricorrenti riposa in misura determinante su deposizioni anonime».

La Corte europea dei diritti dell'uomo non ha invece trovato violazioni in altri casi, sempre però ribadendo la sua giurisprudenza sul principio del contraddittorio. Quelle che seguono sono alcune sentenze rilevanti al riguardo.

In *Ferrari Bravo v Italia*, 1984, l'accusato aveva avuto la possibilità del controinterrogatorio.

In *Isgrò v Italia*, 1991, l'accusato aveva avuto la possibilità di controinterrogare il teste davanti al giudice. La Corte europea ha scritto che le norme della Convenzione «richiedono di accordare all'accusato un'occasione adeguata e sufficiente di contestare un testimone a carico e di interrogare l'autore, o al momento della deposizione o più tardi».

In *Doorson v Olanda*, 1996, la Corte europea, non denunciando alcuna violazione, ha affermato che «una condanna non può fondarsi unicamente, nè in misura determinante, su dichiarazioni anonime».

In *S.E. v Italia*, 1999, la (nuova) Corte europea ha scritto che «utilizzare deposizioni risalenti alla fase preliminare non viola gli articoli 6.1 e 6.3d, purché sia rispettato il diritto alla difesa. In generale, questi articoli impongono di accordare all'accusato un'occasione adeguata e sufficiente di contestare una testimonianza a carico e di interrogarne l'autore al momento della deposizione o più tardi».

Il principio netto che si ricava da queste pronunce costanti della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Commissione è che nessuno può essere condannato in base a dichiarazioni non passate all'esame dell'imputato o del suo difensore.

È da sottolineare che, nella giurisprudenza della Corte europea, questo principio generale non può essere affievolito neppure in circostanze di emergenza o per ragioni di superiore lotta alla criminalità. Emblematici in proposito, anche per quanto riguarda il tema italiano dei «pentiti», sono due casi.

Nel caso *Kostovski*, citato, la Corte europea ha scritto che essa «non sottovaluta l'importanza della lotta contro la criminalità organizzata, e però «in una società democratica, il diritto ad una buona amministrazione della giustizia occupa un posto così eminente che non si può sacrificarlo per ragioni di opportunità».

Nel caso *Barberà, Messegué e Jabardo v Spagna*, citato, gli imputati, presunti membri di un'organizzazione separatista catalana, erano stati condannati per l'omicidio di un uomo d'affari. La Corte europea accertò che «tutti i documenti del fascicolo [del pubblico ministero] erano stati inclusi negli atti del dibattimento», e tra questi «le dichiarazioni di un certo signor Martinez Vendrell, la prima persona che aveva accusato i ricorrenti» e che poi era risultato irreperibile, perché «si era nascosto senza che la polizia riuscisse a rintracciarlo». Il tribunale che condannò Barberà e gli altri «disponeva solo del testo delle dichiarazioni che egli [Vendrell] aveva reso nel quadro di un procedimento aperto nei suoi riguardi e a cui i ricorrenti non avevano potuto intervenire». Insomma, gli accusati «non ebbero mai l'occasione di interrogare una persona la cui testimonianza capitale era stata raccolta in loro assenza e data per letta all'udienza». Per queste ragioni, in base al principio che «la prova deve essere prodotta alla presenza dell'imputato in un'udienza pubblica tenendo presente il principio del contraddittorio», la Corte europea dette ragione ai ricorrenti e dichiarò la violazione dell'articolo 6.3d da parte della Corte spagnola (*Audiencia Nacional*). È da ricordare che, successivamente, il Tribunale costituzionale spagnolo ordinò la riapertura del

processo e i condannati furono assolti nel 1993 per insufficienza di prove.

Ragionevole durata. Questo principio è di tutta autoevidenza. Una giustizia tarda è una giustizia denegata. Ma, anche rispetto a questo principio, mancano una protezione costituzionale e ordinaria esplicite. Nella giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio si trova sì richiamato (v. sentenza n. 15 del 1982), ma con riferimento all'articolo 13 della Costituzione, e cioè ai limiti massimi della custodia cautelare e perciò tale da essere bilanciato ed affievolito con altri diritti, perché - come si è espressa la Corte - «Parlamento e Governo hanno non solo il diritto e potere, ma anche il preciso ed indeclinabile dovere di provvedere, adottando una apposita legislazione d'emergenza». Lo stesso si desume dalla giurisprudenza di legittimità, la quale connette ugualmente la ragionevole durata al termine di prescrizione dei reati (v. Cassazione penale, I sez., 21 aprile 1986).

Ben diversamente si è espressa la Corte europea dei diritti dell'uomo. Secondo la Corte europea, la garanzia della ragionevole durata «sottolinea l'importanza di rendere giustizia senza ritardo, la qual cosa potrebbe metterne a rischio l'efficienza e la credibilità» (*H v Francia*, 1989). Nelle cause penali, la garanzia «intende evitare che una persona accusata resti troppo a lungo in stato di incertezza rispetto al proprio destino» (*Stögmüller v Austria*, 1969). Inoltre, la medesima Corte ha stabilito che è dovere dei paesi aderenti alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo «organizzare i propri sistemi legali in modo da consentire alle corti di rispettare i requisiti dell'articolo 6.1» (*Zimmermann e Steiner v Svizzera*, 1983).

L'Italia e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Siamo ora in grado di rispondere alla seconda domanda posta all'inizio di questa relazione: l'ordinamento italiano rispetta i principi del giusto processo quali sono garantiti dalla Convenzione europea e dal Patto? La risposta è prevalen-

temente negativa, perché tali principi o non sono esplicitamente contenuti nel testo costituzionale o non sono ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Ciò attiene allo *status* che la Convenzione (lo stesso vale per il Patto) gode nel nostro ordinamento. Essendo stati, la Convenzione e il Patto, recepiti mediante leggi ordinarie (rispettivamente legge 4 agosto 1955, n. 848, e legge 25 ottobre 1977, n. 881), essi non prevalgono sulla Costituzione né hanno rango costituzionale. Ne deriva che, benché le norme dei patti fissino diritti minimi fondamentali, che per ciò stesso dovrebbero assurgere a valori costituzionali e quindi a parametri di riferimento per l'interprete, violazioni o deroghe a tali norme non sono considerate alla stregua di violazioni costituzionali.

Sul punto, la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione è stata costante. In molte sentenze (si vedano n. 32 del 1960; n. 104 del 1969; n. 144 del 1970; n. 188 del 1980; n. 15 del 1982; n. 27 del 1982; n. 54 del 1986; n. 199 del 1986 e n. 315 del 1990), la Corte ha escluso che le norme della Convenzione e del Patto ricadano sotto l'articolo 2 della Costituzione (sul riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo), l'articolo 10, primo comma (sulla conformità dell'ordinamento alle norme del diritto internazionale) e secondo comma (sul trattamento degli stranieri), e l'articolo 11 (sulla limitazione della sovranità). Lo stesso orientamento ha seguito la Corte di cassazione. Invero, la Corte costituzionale ha menzionato il giusto processo, ma lo ha derivato non dalla Convenzione, ma dalla Costituzione medesima (così nella sentenza n. 432 del 1995 e nella sentenza n. 131 del 1996, in cui si dice che il giusto processo è «una formula in cui si compendiano i principi che la Costituzione detta in ordine tanto ai caratteri della giurisdizione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, quanto ai diritti di azione e difesa in giudizio», nonché nella sentenza n. 155 del 1996 in

cui si parla di «giusto processo voluto dalla Costituzione»).

Nonostante questo orientamento largamente prevalente, esiste tuttora una situazione di grande incertezza. Solitamente, la giurisprudenza si è affidata al principio *lex posterior derogat priori*, ma talvolta, per giustificare una maggiore resistenza delle norme della Convenzione rispetto alle leggi ordinarie, non è mancato il ricorso ai principi *lex generalis non derogat priori specialis* e *pacta recepta sunt servanda*. Un cambio di giurisprudenza è anche intervenuto con la sentenza n. 10 del 1993 in cui la Corte costituzionale ha stabilito che le norme della Convenzione sono «derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinarie». Lo stesso si è avuto con la sentenza n. 2194 del 10 luglio 1993 della Cassazione.

Non stupisce se, con un rango così basso e controverso, l'Italia risulti essere il paese più soccombente davanti alla Corte europea. Le statistiche sono impressionanti.

Su un totale di 16.345 fascicoli aperti alla fine del 1998 (presso la Commissione e la nuova Corte europea, che, con l'entrata in vigore dell'XI Protocollo, è divenuta, dal 1° novembre 1998, organismo unico, assorbendo sia la Commissione europea dei diritti dell'uomo che il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa), 3113 fascicoli riguardano ricorsi avverso l'Italia (circa il 20 per cento dei casi riguardanti i quaranta Paesi aderenti alla Convenzione). Il numero dei ricorsi cresce in modo assai considerevole: nel 1997 erano 2.066. Per quanto riguarda le sentenze, su un totale di 908 (dal 1959 al 1998), 317 riguardano l'Italia (il 34,91 per cento). Le condanne del nostro Paese sono le più elevate in assoluto. Nel periodo 1973-1995 (il 1973 è l'anno in cui l'Italia accetta la clausola del ricorso individuale), su 119 sentenze della Corte riguardanti l'Italia, le condanne sono state 85 (oltre il 70 per cento). La maggior parte di

queste condanne riguardano il rispetto del principio della ragionevole durata, ma non mancano sentenze per violazioni di altri principi, come l'imparzialità del giudice.

L'articolo 513 del codice di procedura penale e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. A tutt'oggi mancano sentenze contro l'Italia riguardanti il principio del contraddittorio. E tuttavia la Commissione europea dei diritti dell'uomo, in data 20 maggio 1998, ha dichiarato la ricevibilità di un ricorso contro l'Italia presentato da Paolo Dorigo (*Décision finale de la Commission sur la recevabilité*, richiesta n. 33286/96). Questo caso è emblematico per la valutazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale alla luce della giurisprudenza europea.

Il ricorrente è stato condannato dalla Corte di assise di Udine a 13 anni e 6 mesi per un attentato terroristico alla base militare di Aviano, sulla base di dichiarazioni di tre coimputati che si rifiutarono di rispondere durante il dibattimento. Nel 1995 la Corte di assise di appello di Trieste ha confermato la condanna, appoggiandosi sulla sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 1992, la quale «aveva affermato – scrive la Commissione europea nella sua *Décision finale* – che le dichiarazioni di un coimputato rilasciate fuori del dibattimento sono utilizzabili in giudizio allorchè costui si rifiuti di rispondere, avvalendosi del suo diritto al silenzio», nonché appoggiandosi sulla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui – scrive sempre la Commissione europea – «gli indizi che corroborano una dichiarazione accusatoria non devono obbligatoriamente consistere in una prova di natura diversa, potendo consistere in una pluralità di dichiarazioni coerenti e convergenti tra loro». La Corte di cassazione, con sentenza 27 marzo 1996, ha respinto il ricorso del Dorigo, sostenendo che le dichiarazioni dei coimputati erano state usate correttamente.

La Commissione europea ha deciso, il 22 ottobre 1997, di chiedere al Governo italia-

no un rapporto, non potendo decidere sulla base degli atti. Secondo quanto scrive la Commissione, il Governo ha risposto, il 16 gennaio e l'11 febbraio 1998, invocando la sentenza n. 255 del 1992 della Corte costituzionale dove si introduce il "principio" di non dispersione dei mezzi di prova. Il Governo ha anche ricordato che, dopo la legge n. 267 del 1997, non è più possibile usare dichiarazioni di coimputati senza il contraddittorio.

La Commissione europea non si è mostrata soddisfatta e ha dichiarato la ricevibilità del ricorso, perché «pone serie questioni di fatto e di diritto».

Conoscendo la giurisprudenza costante della Commissione europea sul tema e date le modalità di redazione e la conclusione della sua *Décision finale*, è facile prevedere che la Commissione presenterà un rapporto al Comitato dei Ministri e che, se la Corte sarà adita, la sentenza contro l'Italia sarà negativa.

È anche facile comprendere come questo esito venga aggravato dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998, che ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 513, 210 e 238 del codice di procedura penale, così come riformulati dalla legge n. 267 del 1997 (proprio quella ricordata dal Governo italiano nelle sue controdeduzioni alla Commissione europea). È pertanto impossibile ritenere che la Corte europea dei diritti dell'uomo si consideri soddisfatta dal modo in cui il principio del contraddittorio è inteso e praticato nel nostro ordinamento.

Il presente disegno di legge. È questa la ragione che sta alla base del presente disegno di legge: immettere l'Italia in uno «spazio giudiziario europeo» anche riguardo alle garanzie fondamentali dei cittadini (come sembrerebbe implicito nell'articolo 10, primo comma, della Costituzione), adeguare il nostro ordinamento giuridico a quello che, per effetto dell'azione della Corte, si sta diffondendo in tutti i Paesi europei, compreso il nostro, e dare rango costituzio-

nale a principi che, in Europa, sono considerati di civiltà giuridica.

Questo richiamo all'Europa non deve essere inteso come meramente retorico o politico-programmatico. Il principale trattato dell'Unione europea, il Trattato di Maastricht del 1992, al quale l'Italia è impegnata e che essa ha soddisfatto con l'adesione alla moneta unica (Euro), non prevede solo clausole di tipo economico-finanziario. Esso stabilisce, all'articolo F.2 del titolo I, che «l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in quanto *principi generali del diritto comunitario*». A ciò si deve aggiungere il titolo VI del medesimo Trattato di Maastricht che riguarda le «Disposizioni relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni» (il cosiddetto terzo pilastro). Rispettare queste norme e questi impegni, aprendosi ad una futura prospettiva di unione anche giudiziaria europea, è un'altra ragione soggiacente al presente disegno di legge.

Esso nasce dalla confluenza di cinque disegni di legge: atti Senato n. 3619 (Pera ed altri), n. 3623 (Follieri ed altri), n. 3630 (Pettinato ed altri), n. 3638 (Salvato) e n. 3665 (Salvi ed altri). Questi disegni di legge avevano un'unica matrice: il testo approvato a larga maggioranza dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali presieduta dall'onorevole Massimo D'Alema, dopo che era stato proposto, con analoga larga maggioranza, dal Comitato garanzie presieduto dall'onorevole Marco Boato. Quel testo di nuova Costituzione (all'articolo 130) aveva introdotto esplicitamente la nozione di «giusto processo» e, *ad litteram*, la lettera *d*) dell'articolo 6 della Convenzione europea. Durante la discussione, rispondendo ad un'obiezione circa la collocazione dei principi del giusto processo nella seconda parte della Costituzione (l'unica su cui la Commissione bicamerale fosse competente), il presidente D'Alema aveva avverti-

to che esso si situava ai limiti della prima parte della Costituzione.

La discussione avvenuta presso la 1^a Commissione del Senato (Affari costituzionali) ha registrato la stessa ampia maggioranza che si era ottenuta presso la Commissione bicamerale. Analoga ampia maggioranza si è verificata presso la 2^a Commissione (Giustizia) in sede di esame per il parere. Il testo unificato infine prodotto si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 scioglie la riserva che si era manifestata nella Commissione bicamerale circa la collocazione dei principi del giusto processo, nel senso di inserimento nella prima parte della Costituzione (all'articolo 25). Questo articolo fissa il principio negativo (analogamente ai tre principi negativi già previsti dall'articolo 25 della Costituzione) che nessuno può essere condannato in base a dichiarazioni non passate al vaglio del contraddittorio. Così facendo, questo articolo recepisce esplicitamente la giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell'uomo sopra ricordata. Esso supera anche il rischio di intendere il principio del contraddittorio nella forma impropria e affievolita - affermata dalla nostra Corte costituzionale nella sentenza n. 361 del 1998 - di «diritto a contestare le dichiarazioni in contraddittorio con le altre parti e davanti al giudice». Come si è visto, è giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell'uomo che le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero da parte di un accusatore che poi non si presenti al dibattimento o, presentatosi, si sottragga al controesame, non hanno valore di prova. Fondamentale, in questo articolo, è l'avverbio «volontariamente»: esso indica che la sottrazione al controesame deve essere frutto di una scelta dell'accusatore, libera, cioè autonoma, deliberata, intenzionale, non viziata, non coartata.

L'articolo 2 fissa i principi fondamentali della giurisdizione in generale, collocandoli all'articolo 111 della Costituzione (il primo delle «Norme sulla giurisdizione»), imme-

diatamente prima del primo comma. Dopo aver introdotto esplicitamente la nozione generale di «giusti processi regolati dalla legge» (con un richiamo anche letterale della secolare formula «*due process of law*»), esso indica i quattro principi specifici esaminati in questa relazione: il contraddittorio fra accusa e difesa, la parità delle parti, l'imparzialità del giudice, la ragionevole durata del procedimento.

L'articolo 3 fissa i principi del procedimento penale. Esso recepisce alla lettera l'articolo 6.3d della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, salvaguardando tuttavia la possibilità di quei riti alternativi previsti dal nostro codice di procedura penale, in cui i diritti fondamentali di tale articolo della Convenzione europea, per libera scelta dell'interessato, non possono essere soddisfatti nello stesso modo del processo ordinario.

Infine, l'articolo 4 contiene una disposizione transitoria riguardante i processi penali in corso. Esso si collega in particolare all'articolo 1 e consente, per tali processi, la valutazione con valore probatorio delle dichiarazioni rese da chi si è sottratto volontariamente al controesame purché esse siano corroborate da elementi di prova di natura diversa dalle dichiarazioni medesime. Anche questa, come si è visto, è giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il valore di civiltà giuridica di questi articoli è innegabile. Così come è innegabile l'equilibrio che il testo intende stabilire tra rispetto dei diritti e repressione del crimine. L'azione anticriminale è essenziale per la democrazia, ma essa non può essere condotta a discapito delle garanzie fondamentali dei cittadini, che sono essenziali per lo stato di diritto.

È augurabile che l'Aula esamini questo testo con lo stesso spirito che, durante una discussione elevata e assai approfondita fra tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione, si è prodotto nelle Commissioni competenti.

PERA, *relatore*

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: FOLLIERI)

sul testo unificato dei disegni di legge nn. 3619, 3623, 3630, 3638 e 3665

11 dicembre 1998

La Commissione, premesse forti riserve per la rapidità eccessiva con cui sono stati approvati gli articoli del testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge, esaminati congiuntamente i provvedimenti medesimi nel testo unificato, esprime, a maggioranza, con il voto contrario di tre senatori e l'astensione di altrettanti, parere favorevole accompagnato dalle osservazioni singolarmente espresse da alcuni membri della Commissione:

all'articolo 1 del testo unificato, si è rilevato che occorrerebbe sostituire il termine «condannato» con la parola «punito» e, al medesimo articolo, si è sottolineata l'opportunità di espungere la formula «sempre sottratto volontariamente» in quanto suscettibile di dare luogo ad equivoci interpretativi;

all'articolo 3, taluno ha osservato che occorrerebbe prevedere che il processo penale sia regolato anche dal principio della verifica della prova e che la persona accusata venga «riservatamente» informata dell'accusa a suo carico;

in merito all'articolo 4, infine, sono state avanzate da numerosi componenti perplessità sulla disposizione transitoria, suscettibile di ingenerare difficoltà applicative.

Ai sensi dell'articolo 39, quarto comma, del Regolamento, si richiede la pubblicazione del parere.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 25 della Costituzione)

1. All'articolo 25 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nessuno può essere condannato in base a dichiarazioni rese da chi si è sempre sottratto volontariamente all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 111 della Costituzione)

1. All'articolo 111 della Costituzione, sono premessi i seguenti commi:

«La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Art. 3.

(Ulteriore modifica dell'articolo 111 della Costituzione)

1. All'articolo 111 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Salva la possibilità di riti alternativi con il consenso dell'imputato, il processo pena-

le è regolato dal principio della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti in condizione di parità dinanzi al giudice. Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di reato sia informata, nel più breve tempo, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la propria difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare dal proprio difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata».

Art. 4.

(Disposizione transitoria)

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nei quali si è già conclusa la fase delle indagini preliminari, le dichiarazioni rese da chi si è sempre sottratto volontariamente all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore possono essere valutate come prova dei fatti solo se sussistono altri elementi di prova di diversa natura che ne confermano l'attendibilità.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**N. 3619**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PERA ED ALTRI

—

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione, sono inseriti i seguenti:

«La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, ispirati ai principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti a giudice terzo. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o di far interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**N. 3623**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FOLLIERI ED ALTRI

—

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

«La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, nel pieno rispetto dei principi dell'oralità, della concentrazione, dell'immediatezza e del contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti a giudice terzo al cui cospetto si forma la prova. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o di fare interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a sua favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**N. 3630**D'INIZIATIVA DEI SENATORI PETTINATO
ED ALTRI

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 101 della Costituzione
della Repubblica)*

1. L'articolo 101 della Costituzione della Repubblica è sostituito dal seguente:

«Art. 101. – La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

I magistrati del pubblico ministero sono indipendenti da ogni potere e godono delle garanzie stabilite nei loro riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

La legge assicura, per tutte le giurisdizioni, l'imparzialità del giudice, la ragionevole durata dei processi, la pari dignità delle parti e l'effettivo esercizio, in ogni fase, stato e grado del procedimento, del diritto di difesa anche da parte dei non abbienti.

Salva la possibilità di procedimenti speciali, il processo penale si svolge secondo il principio dell'oralità e dell'immediatezza ed è deciso con sentenza fondata su prove documentali o su prove formate unicamente nel dibattimento, in contraddittorio tra le parti e sotto il controllo del giudice».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**N. 3638**D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE SALVATO

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 111 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 111-*bis*. - La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, ispirati ai principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti a giudice terzo. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o fare interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**N. 3665**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SALVI ED ALTRI

—

Art. 1.

1. Nella Sezione II del Titolo IV della Parte II della Costituzione, intitolata «Norme sulla giurisdizione», prima dell'articolo 111, è inserito il seguente:

«Art. 110-*bis*. – La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi della accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o fare interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel procedimento».